05058/2021

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 dlgs. 196/03 in quanto:
☒ disposto da ufficio
☐ a richiesta di parte
☐ imposto dalla legge

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

FRANCESCO A. GENOVESE	Presidente
GIULIA IOFRIDA	Consigliere
ANTONIO PIETRO LAMORGESE	Consigliere - Rel.
ROSARIO CAIAZZO	Consigliere
LAURA SCALIA	Consigliere

Oggetto

Matrimonio - cessazione effetti civili - statuizioni econom. - obbligazione assunta da ex coniuge

Ud. 22/01/2021 CC
Cron. 5058
R.G.N. 20563/2016

ORDINANZA

sul ricorso 20563/2016 proposto da:

(omissis) elettivamente domiciliata in (omissis) (omissis) presso lo studio dell'avvocato (omissis) rappresentata e difesa dall'avvocato (omissis), giusta procura in calce al ricorso;

-ricorrente -

contro

(omissis), elettivamente domiciliato in (omissis) (omissis), presso lo studio dell'avvocato (omissis) (omissis), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato (omissis) (omissis), giusta procura in calce al controricorso;

-controricorrente -

ORD 314/2021

avverso la sentenza n. 390/2015 del TRIBUNALE di SONDRIO, pubblicata il 22/09/2015 e l'ordinanza n. 2544/2016 della CORTE di APPELLO di MILANO del 7/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/01/2021 dal cons. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Sondrio, con sentenza del 18.2.2002, dichiarava cessati gli effetti civili del matrimonio tra i signori (omissis) e (omissis) e l'obbligo del primo di corrispondere alla seconda un assegno mensile di L. 2000000 (€ 1032,91), secondo gli accordi esplicitati nel ricorso congiunto proposto dai coniugi in data 15.12.2001.

Qualche giorno prima del deposito di tale ricorso il signor (omissis) aveva redatto una separata scrittura privata del seguente tenore: «Oggi 7.12.2001, in occasione dell'istanza di divorzio riconfermo che (omissis) quando vorrà potrà ottenere la somma di L. 300000000 (€ 154937,07) a fronte della rinuncia all'assegno divorzile di L. 2000000 (€ 1032,91)».

Con ricorso del 25.3.2013 l'(omissis) chiedeva al Tribunale di esonerarlo dall'obbligo di pagamento dell'assegno e tale domanda veniva accolta con decreto del 23.4.2013, contro il quale la (omissis) proponeva reclamo in data 10.5.2013: il procedimento era dichiarato estinto dalla Corte d'appello di Milano con decreto del 31.5.2015.

Successivamente, con atto stragiudiziale del 30.9.2013, notificato il 9.10.2013, la (omissis) dichiarava di rinunciare all'assegno divorzile e di optare per il pagamento di € 154937,07, in tal modo dichiarando di volere dare attuazione all'obbligazione assunta dall'ex coniuge in data 7.12.2001.

Con atto di citazione notificato il 13.12.2013, la (omissis) agiva in giudizio per il pagamento della predetta somma.

Il Tribunale di Sondrio rigettava la domanda con sentenza del 22.9.2015, sulla base delle seguenti *rationes decidendi*: 1) l'(omissis) si era obbligato a corrispondere la somma di € 154937,07 a fronte della rinuncia all'assegno divorzile che, tuttavia, integrava una condizione sospensiva avente un oggetto impossibile, in quanto in quel momento (7.12.2001) il diritto all'assegno non era ancora sorto, non nemmeno stato essendo depositato il ricorso, e ciò rendeva nulla l'obbligazione assunta ex art. 1354 c.c.; 2) la condizione era comunque illecita perché aveva ad oggetto un diritto indisponibile; 3) l'assegno, quando l'attrice vi aveva rinunciato (il 30.9.2013), era stato già revocato (in data 23.4.2013), sicché l'assegno non era più rinunciabile e la rinuncia non aveva effetto.

Il gravame della (omissis) veniva dichiarato inammissibile dalla Corte d'appello di Milano in data 7.6.2016 ex artt. 348 *bis* e *ter* c.p.c., «considerato che le censure svolte dall'appellante non appaiono idonee ad incrinare l'iter logico-argomentativo seguito dal giudice di prime cure [e che] deve escludersi che l'appello abbia alcuna ragionevole probabilità di accoglimento».

Avverso la sentenza del Tribunale la (omissis) ha proposto ricorso per cassazione, resistito dall'(omissis).

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con i primi due motivi, che denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 ss., 1285, 1333 c.c. e, il secondo, anche degli artt. 1322, 1353, 1354 e della legge n. 898 del 1970, la ricorrente (omissis) ritiene errata la qualificazione giuridica data dai giudici di merito alla scrittura del 7.12.2001, in termini di contratto con obbligazioni del solo proponente sottoposto a condizione

sospensiva impossibile, trattandosi invece di un atto negoziale di contenuto vincolante valido ed efficace, con il quale l'(omissis) aveva assunto una obbligazione alternativa che le attribuiva il diritto di scelta in ogni momento («quando vorrà»).

Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 9 della legge n. 898 del 1970, 739 e 741 c.p.c., per avere ritenuto non rinunciabile l'assegno divorzile dopo il provvedimento di revoca del 23.4.2013, senza tuttavia considerare che, al momento della rinuncia (in data 30.9.2013), la (omissis) era ancora titolare del diritto all'assegno, sebbene questo fosse *sub judice* (pendendo il giudizio di reclamo) e in stato di temporanea quiescenza per gli effetti del citato provvedimento di revoca esecutivo ma non ancora passato in giudicato. Si sostiene poi che nel procedimento di reclamo, pur avendo dichiarato di non avere più interesse all'assegno per avervi rinunciato, la (omissis) aveva precisato di volere ottenere il pagamento delle rate scadute dal 23.4.2013 al 9.10.2013. E inoltre, pur volendo ritenere estinta per impossibilità sopravvenuta l'obbligazione di pagamento dell'assegno per effetto dell'iniziativa giudiziaria dell'(omissis), quest'ultimo rimarrebbe comunque tenuto all'altra obbligazione di pagamento della somma di € 154937,07.

Il terzo motivo deve essere esaminato prioritariamente, avendo carattere assorbente. Esso aggredisce infondatamente la terza e principale *ratio decidendi* posta a base della sentenza impugnata, con la quale il Tribunale ha puntualmente rilevato che l'impegno di versare la somma di € 154937,07 – a condizione che la (omissis) avesse rinunciato all'assegno divorzile di € 1032,91 – presupponeva che ella avesse acquisito il diritto di percepire l'assegno divorzile, non essendo possibile la rinuncia ad un diritto, quale quello divorzile, non ancora disposto in sede giurisdizionale.

E' decisiva la considerazione che, al momento della pretesa rinuncia all'assegno divorzile in data 30.9.2013/9.10.2013, il Tribunale con provvedimento esecutivo del 23.4.2013 aveva già revocato l'assegno, facendo venir meno il diritto della (omissis) e, di conseguenza, rendendo privo di oggetto il diritto di opzione che le era stato riconosciuto da (omissis) con la dichiarazione negoziale del 7.12.2001, in vista dell'imminente regolamentazione dei rapporti post-coniugali in sede giurisdizionale. La contraria affermazione secondo cui la (omissis) sarebbe stata, nonostante il provvedimento esecutivo di revoca dell'assegno, virtualmente titolare del diritto in virtù della pendenza del procedimento di reclamo, è poco comprensibile anche perché non suffragata dall'esito del suddetto procedimento (dichiarato estinto).

Per altro verso, il motivo, senza invocare specifici canoni ermeneutici legali che sarebbero stati violati, implicitamente ma inammissibilmente contesta l'interpretazione della suddetta dichiarazione negoziale resa dai giudici di merito, nel senso di escludere che la volontà negoziale del disponente fosse di attribuire alla(omissis) sia l'importo *una tantum* di € 154937,07 sia l'assegno periodico, seppure fino al momento di una diversa scelta operata insindacabilmente dalla stessa interessata. Con tale incensurabile apprezzamento, la scrittura in oggetto è stata ritenuta superata e vanificata dalla sentenza di divorzio che aveva recepito la scelta della (omissis) a favore dell'assegno periodico – scelta che ha avuto attuazione per molti anni – anziché di quello in unica soluzione.

Si dimostra come gli accordi economici in vista del divorzio, tra i quali si inquadra la scrittura del 7.12.2001, intanto sono efficaci in quanto siano ancorati alla situazione economico-patrimoniale e reddituale dei coniugi e al contesto fattuale esistente al momento

della loro stipula, sicché il loro mutamento significativo non permette giustificatamente l'osservanza di pattuizioni inesorabilmente *rebus sic stantibus*.

Le altre censure svolte nei motivi, che si appuntano sulle ulteriori *rationes decidendi* contenute nella sentenza impugnata, restano assorbite poiché, seppure in ipotesi fossero ritenuti fondate, non riuscirebbero a determinare la cassazione della sentenza impugnata che rimarrebbe saldamente ancorata alla *ratio decidendi* non scalfita dal terzo motivo infondato.

In conclusione, il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in € 3200,00, di cui € 200,00 per esborsi.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi.

Roma, 22.1.2021

Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Fabrizia BARONE

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Il 04 FEB. 2021
Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Fabrizia Barone